

CITTA' DI MONTALBANO JONICO

PROVINCIA DI MATERA



REGOLAMENTO DEGLI INCENTIVI PER IL RECUPERO
DELL'EVASIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

(approvato con D.G.C. n. ____ del ____)

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

1. In attuazione dell'art. 1 comma 1091 della Legge 145/2018, sulla base dei criteri previsti nel presente regolamento, è prevista la creazione di un fondo da destinarsi:

a) al potenziamento dell'Ufficio Tributi

b) all'erogazione di un compenso incentivante a favore del personale comunale coinvolto nell'attività di accertamento dell'evasione tributaria, specificatamente ai fini IMU e TARI.

2. L'attribuzione del compenso di cui al precedente comma ha finalità premiante, in corrispondenza del raggiungimento di risultati di contrasto all'evasione ed elusione tributaria.

Art. 2 – Soggetti interessati

1. Il presente regolamento si applica al personale in servizio presso l'Amministrazione Comunale, purché in ogni caso assegnato, anche temporaneamente, all'Ufficio Tributi al fine di espletare l'attività di accertamento, controllo, notificazione e successiva gestione dei provvedimenti relativi all'attività accertativa eventualmente organizzato anche come gruppo di lavoro con Determinazione del Responsabile di Area.

Sono soggetti interessati al presente regolamento:

- Responsabile P.O Area Entrate nonché responsabile di imposta;
- Personale dell'ufficio Tributi addetto all'accertamento;
- Eventuali collaboratori esterni all'ufficio Tributi (non assegnati stabilmente all'ufficio, ma che collaborano con quest'ultimo occasionalmente rimanendo assegnati al Settore di rispettiva appartenenza), ovvero un numero variabile di personale appartenente ad altri servizi comunali, individuato, sulla base del possesso di specifiche competenze tecniche specialistiche, a seguito di conferenza dei responsabili delle aree interessate e successivamente individuate nella Determinazione dell'Area Entrate.

2. All'atto della costituzione del gruppo di lavoro si procede ad individuare un coordinatore e a precisare le attività che ogni componente presta, quali, a titolo esemplificativo, il ruolo svolto, gli strumenti da utilizzare, la metodologia di lavoro e l'obiettivo da raggiungere.

3. Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, laddove non siano coinvolti tutti i dipendenti del servizio tributi, l'individuazione dei soggetti che costituiscono il gruppo di lavoro dell'ufficio, deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specialistiche richieste per ogni specifica attività.

Art. 3 – Attività di accertamento IMU / TARI

1. L'attività di accertamento, posta a base dell'incentivo previsto del presente regolamento, consiste in tutti i compiti di ordinaria e straordinaria gestione rientranti tra le competenze dell'Ente, in conformità alle disposizioni legislative.

2. Per recupero evasione deve intendersi l'attività svolta dall'Ufficio Tributi, diretta al controllo ed alla repressione delle omissioni, evasioni o elusioni per la presentazione delle denunce tributarie obbligatorie ed in conseguenza dei versamenti parziali o omessi, dovuti dai contribuenti nell'ambito del territorio comunale.

3. L'attività di controllo consiste nella bonifica dei dati in possesso dell'ufficio e nella successiva emissione di avvisi di accertamento d'ufficio e in rettifica e nell'emissione di ruoli coattivi.

Art. 4 – Quantificazione delle risorse oggetto del regolamento

1. Il Fondo incentivante è alimentato dalle fonti di entrate riportate al successivo comma 2 rimosse nell'anno precedente a quelle di riferimento, così come risultanti dal conto consuntivo approvato. Tali risorse confluiscono nel fondo ex art.67 CCNL 2018 pur non rientrando nel limite di cui all'art. 23 comma 2 del D.lgs n. 75/2017 e seppur appostate in capitolo di bilancio distinto dal fondo, devono essere inserite tra le risorse variabili.

2. Ai sensi dell'art. 1 comma 1091 della Legge 145/2018, il Comune destina, ai fini di cui ai successivi artt. 5 e 6, la percentuale complessiva del 5% del maggiore gettito riscosso a seguito di accertamento indipendentemente dall'anno di notifica dell'accertamento stesso, relativamente ad accertamenti ai fini IMU e TARI, nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento e la liquidazione dell'incentivo è effettuata sulla base dell'effettivo riscosso relativamente agli accertamenti assunti.

3. L'importo di cui al comma 1 è erogabile nel caso in cui il Comune abbia approvato sia il bilancio di previsione che il rendiconto entro i termini stabiliti dal testo unico, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 o al diverso termine prorogato con legge o con decreto del Ministro dell'interno (ai sensi dell'art. 151, co. 1, ultimo periodo, TUEL) e, per il rendiconto, con legge. (Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti deliberazione n. 19/2021)

4. Il presente regolamento non si applica per le riscossioni provenienti da servizi di accertamento affidati in concessione.

Art. 5 – Gettito destinabile al potenziamento degli uffici tributari

1. Ai sensi dell'art. 1 comma 1091 della Legge 145/2018, il Comune destina il 10% della somma di cui al precedente art.4, c.2, al potenziamento dell'Ufficio Tributi comunale.

2. Il predetto potenziamento può consistere nel miglioramento dei supporti tecnici e informatici dell'ufficio tributi come anche nella formazione del personale adibito alle attività di controllo e accertamento tributario.

3. La somma di cui al comma 1 sarà ripartita fra le fattispecie di cui al comma 2 con determinazione dirigenziale.

Art. 6 – Costituzione e quantificazione del fondo incentivante

1. Ai sensi dell'art. 1 comma 1091 della Legge 145/2018, il Comune destina la percentuale del 90% dell'importo di cui al precedente art.4, c.2 come compenso incentivante per il personale che collabora alle attività di cui al precedente art.3.

2. L'importo di cui al precedente comma confluisce nel fondo di cui all'art. 67 CCNL 2018.

3. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta e al contributo apportato dai dipendenti coinvolti, e dovrà esser dettagliata e motivata da parte del coordinatore del gruppo di lavoro.

4. Fermo restando quanto sopra, l'incentivo sarà attribuito al personale addetto con le seguenti percentuali di massima:

- Funzionario Responsabile dell'Imposta: **10%**

- Personale dell'Ufficio Tributi impiegato: **70%**, sulla base dell'apporto in termini quali-quantitativi alla realizzazione degli obiettivi:

a) qualitativi (professionalità, prestazione/risultato, coinvolgimento nei processi lavorativi a livello di capacità propositiva e progettuale);

b) quantitativi (quantità di tempo e di lavoro dedicato a tale attività, tenendo conto dell'effettivo periodo di servizio);

I rapporti di lavoro a tempo parziale verranno conteggiati proporzionalmente all'orario di lavoro;

- Collaboratori tecnici e amministrativi di altri uffici (occasionale): **20%** complessivo sulla base dell'apporto individuale al raggiungimento dell'obiettivo.

5. Qualora non si verifichino collaborazioni con dipendenti di altri uffici dell'Ente, le percentuali a loro attribuite vengono ripartite fra gli altri effettivi partecipanti.

Art. 7 – Modalità di erogazione del compenso incentivante

1. Nell'anno successivo, a quello di costituzione del fondo, e successivamente all'approvazione del rendiconto, il Responsabile dell'Area Entrate, nel rispetto dei termini per l'approvazione dei documenti contabili, avvia l'iter per la liquidazione degli incentivi. A tal fine redige la relazione in ordine alle risultanze dell'attività di accertamento IMU e TARI.

Art.8 - Limiti alla liquidazione del compenso incentivante

1. Le somme che costituiscono la quota del fondo destinata all'incentivazione del personale sono inclusive degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'Ente.

2. Gli incentivi complessivamente corrisposti in un anno al singolo dipendente ai sensi dell'articolo 1, comma 1091 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, non possono superare l'importo del 15% del trattamento economico tabellare per tredici mensilità del CCNL vigente.

3. Qualora gli incentivi calcolati eccedano il limite del 15% le relative eccedenze nell'anno di riferimento non potranno essere corrisposte negli anni successivi e andranno ad alimentare il fondo per il potenziamento delle risorse strumentali dell'ufficio entrate di cui al successivo articolo 9.

Art.9 - Fondo per il potenziamento delle risorse strumentale dell'Ufficio Tributi

1. Il Fondo per il potenziamento delle risorse strumentali dell'Ufficio Tributi, da destinare all'aggiornamento tecnologico e delle banche dati ed al miglioramento del servizio al cittadino, è costituito in misura pari a quanto determinato all'art.5, nonché dalle somme in eccedenza il limite del 15% del trattamento tabellare di cui al precedente articolo 8.

2. Tale fondo può essere utilizzato per l'acquisizione di software specifici, l'acquisto di apparecchiature tecnologiche funzionali alle attività di recupero evasione o per il potenziamento dell'ufficio entrate, l'acquisizione di servizi strumentali funzionali alle attività

dell'ufficio ad utilità pluriennale, alla bonifica delle banche dati ed alla strutturazione di nuovi strumenti di dialogo e di interrelazione con i contribuenti.

3. L'utilizzo del fondo è rimesso alla determinazione del Responsabile del servizio competente.

Art. 10 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore all'atto di esecutività della delibera di approvazione ed avrà efficacia dal 1 gennaio dell'anno di adozione.
